

Studi legali da mesi al fianco delle aziende per aiutarle nella complessa uscita dell'Uk dall'Ue

# Brexit, un divorzio lento e ancora da dover gestire

Pagine a cura  
di **FEDERICO UNNIA**

**L'**unica cosa certa e che mai divorzio fu più complicato. A poche ore dal fatidico 31 ottobre, data in cui si dovrà compiere la Brexit, cioè l'uscita del Regno Unito dall'Ue, non si sa bene cosa accadrà e soprattutto quali saranno nel *day by day* le implicazioni di questo nuovo rapporto tra Ue e Uk. Gli studi legali si stanno esercitando sugli scenari possibili, forti del lavoro avviato da oltre due anni con team di professionisti dedicati. Ma procediamo con ordine.

• **Finanza.** «Nonostante la Brexit non sia ancora esecutiva abbiamo già potuto notare negli ultimi anni, principalmente nel settore della finanza, una febbricitante attività preparatoria all'impatto che ne deriverà in molti settori economico-finanziari», spiega **Madeleine Horrocks**, partner di **Orrick**. «In particolar modo le banche Uk hanno cominciato da tempo a spostare alcuni dei propri core business con controparti Italiane dal Regno Unito verso un altro paese europeo (per es. Francia, Irlanda e Lussemburgo). In aggiunta stiamo raccogliendo i segnali di una riduzione della dominanza della legge inglese nel settore di *debt capital markets*, ad esempio in materia di Eurobond e programmi di debito, anche a fronte della scelta di alcuni dei più importanti emittenti italiani di permettere l'emissione di titoli governativi della legge italiana. Anche considerando lo straordinario impatto della Brexit e l'imminenza della data, ad oggi non è ancora possibile fornire una risposta certa alla questione. Al fotofinish della scadenza, il governo Britannico è riuscito a raggiungere un accordo di uscita con l'Ue e ad ottenere l'approvazione in principio del Parlamento Uk alla sostanza dell'accordo (risultato non scontato considerando che si tratta di un governo senza la necessa-

ria maggioranza). Tuttavia, il Parlamento non ha approvato una tempistica accelerata per permettere l'uscita il 31 ottobre. Infine, l'ipotesi di uscire dall'Ue senza accordo, il cosiddetto "no deal Brexit", sembra non percorribile. Quindi in assenza di "deal", assisteremo molto probabilmente a un'ulteriore estensione temporale e l'attuazione della Brexit sarà posticipata per la terza volta».

«Uno dei pilastri su cui si regge l'Unione europea è il mercato unico, che nel settore dei servizi finanziari si sostanzia nei principi dell'autorizzazione unica e del c.d. "passaporto": gli intermediari autorizzati in uno Stato membro possono operare all'interno di tutti gli altri senza dover porre in essere ulteriori adempimenti, se non una snella procedura di notifica tra le autorità di vigilanza competenti», spiegano **Anna Ferrareso** (managing associate) e **Giulio Farolfi** (associate) di **Linklaters**. «Una delle conseguenze della Brexit, senza dubbio tra le più importanti nel settore finanziario, è proprio la perdita di questo passaporto. Salvo si raggiunga davvero un accordo, un «deal», appunto, in questi ultimi giorni che separano dal 31 ottobre, gli intermediari inglesi che vorranno continuare ad operare negli Stati dell'Unione europea dovranno chiedere un'apposita autorizzazione in ciascuno di loro - Italia compresa. Sin dai primi mesi successivi al referendum i maggiori intermediari inglesi hanno iniziato a ripensare il loro business in modo da mantenere l'accesso alle piazze finanziarie europee, secondo quel processo di «relocation» che, per la più parte, è consistito nel trasferire parte delle strutture e del personale a una società del gruppo già

insediata in un altro Stato membro o ivi appositamente costituita. L'alternativa era quella di interrompere la prestazione di servizi finanziari ai clienti europei, stante il rischio di incorrere in esercizio abusivo di attività riservata (che, quanto meno, in Italia è sanzionato penalmente). Tale processo ha rivelato tutta la complessità del settore e messo in luce come l'armonizzazione della disciplina dei mercati finanziari non sia comunque tale da consentire di trasferire semplicemente l'infrastruttura londinese in una diversa città europea. Occorre ricordare che a poche settimane di distanza dalla "nuova" Brexit, le autorità hanno richiamato nuovamente gli operatori inglesi al rispetto degli obblighi informativi e di notifica che sono condizione di accesso al regime transitorio».

«Prendendo spunto dall'attività svolta a partire dalla data del referendum», dice ad **Affari Legali Luca Andrea Frignani**, responsabile della sede Londra di **Chiomenti**, «ci aspettiamo che la consulenza fornita in relazione all'attuazione della Brexit (a prescindere dalla forma che essa prenderà) sia principalmente rivolta ai profili legali, regolamentari e fiscali del mercato dei capitali, dei beni e della circolazione delle persone. In caso di "disorderly brexit" ci aspettiamo inoltre particolare attenzione da parte dei nostri clienti con riferimento ai temi del contenzioso transfrontaliero e della cooperazione giudiziaria. Il settore del Financial Institution Group sembra essere quello maggiormente preparato rispetto alle conseguenze derivanti dalla Brexit, e molti attori hanno già adottato precauzionalmente misure volte a mitigarne gli effetti. Ciononostante, riteniamo che temi quali la legge applicabile ed i profili autorizzatori possano impattare sull'operatività ed efficacia dei contratti relativi a alcuni prodotti finanziari e assicurativi».

Secondo **Luca Picone**, country managing partner di **Hogan Lovells**, «è molto importante focalizzarci principalmente sulle aree ad alto rischio senza cercare di coprire tutti gli scenari possibili in contemporanea. Le aree principali che abbiamo considerato riguardano l'effetto di Brexit sui flussi di dati cross border, sulla complicità nei mercati regolamentati, sui contratti e sistemi di back office. In particolare contratti sono il miglior strumento che sia lo studio che i clienti possono utilizzare in maniera versatile ed efficace passando dall'incremento dei prezzi alle clausole accessorie in caso di force majeure post-Brexit. Sugeriamo quindi di fare particolare attenzione ai contratti che si stanno perfezionando per valutare se questi possano esporre le parti a potenziali rischi. Hogan Lovells si caratterizza per aver posto al centro della propria attività legale l'assistenza a clienti in settori all'avanguardia e particolarmente regolamentati. Già dal 2014 abbiamo creato un team internazionale dedicato a simili circostanze: la Constitutional Change Taskforce. In questo quadro si inserisce il tema Brexit e tutti gli effetti che ne conseguiranno per i nostri clienti. A tutt'oggi – seppur il futuro si sta lentamente delineando – nessuno sa quali saranno i veri cambiamenti che conseguiranno a Brexit ma già da tempo assistiamo i nostri clienti (in particolare nel settore delle istituzioni finanziarie ma non solo) nella loro preparazione ai possibili scenari a seguito di Brexit».

• **Procedure di insolvenza.** «Negli ultimi giorni si sono succedute varie ipotesi: dal raggiungimento di un "accordo di massima" tra Regno Unito e Unione europea in ordine ai termini della c.d. «Brexit» alla possibilità di un (ulteriore) rinvio del termine per l'uscita del Regno Unito dall'Ue al 31 gennaio 2020 (conformemente al Benn Act)», spiega **Federico Canazza**, partner di **Weigmann**

### Studio legale.

«Qualora si giungesse all'accordo, il Regolamento (Ue) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza («Euir») dovrebbe ragionevolmente continuare a trovare integrale applicazione. In caso di "no deal", invece, occorrerebbe avere a mente ciò che, ad oggi, recita l'articolo 1 dello *European Union (Withdrawal) Act 2018* (varato il 26 giugno 2018 dal Parlamento britannico), il quale dispone l'abrogazione dello *European Communities Act 1972*, con la conseguenza che a partire dal primo giorno successivo alla Brexit il diritto dell'Unione Europea cesserebbe di applicarsi al Regno Unito. L'articolo 3 dello stesso *European Union (Withdrawal) Act 2018* riconosce che la normativa Ue in vigore prima della Brexit costituirebbe diritto nazionale sempre dal primo giorno successivo alla Brexit. Tale assunto, però, secondo le indicazioni ad oggi fornite dal Governo britannico (le quali, a seguito dell'annuncio "accordo di massima", potrebbero essere riviste), non riguarderebbe l'Euir, in quanto verrebbero meno le condizioni di reciprocità sottese a tale disciplina, con la conseguenza che non troverebbe applicazione il principio per cui, qualora il territorio in cui è situato il centro degli interessi principali del debitore (c.d. "Comi") sia nel Regno Unito, la procedura di insolvenza ivi aperta sarebbe riconosciuta, senza formalità, all'interno dell'Unione europea e viceversa. Allo stato, in caso di "no deal", sarebbero ipotizzabili due soluzioni operative per mantenere un regime simile a quello oggi in vigore: la firma di un trattato bilaterale tra il Regno Unito e l'Unione europea; oppure, il ricorso ad una convenzione multilaterale sottoscritta dai singoli Paesi europei che garantisca certezza nella circolazione transfrontaliera delle decisioni relative a una procedura di insolvenza e che eviti la duplicazione dei procedimenti in Stati diversi, quale l'*Uncitral Model Law on*

*Cross-Border Insolvency* (che, però, allo stato, vanta un numero limitato di stati firmatari in Europa, tra i quali il Regno Unito). In difetto, ci sarebbe da immaginare un ritorno al passato, con il moltiplicarsi delle azioni volte al riconoscimento delle reciproche sentenze e dei singoli provvedimenti di esecuzione delle procedure nonché con la necessità di valutare di volta in volta l'esperibilità delle azioni di massa», conclude Canazza.

«Nel caso invece di Hard Brexit banche, imprese finanziarie assicurative e imprese di investimento del Regno Unito attive in Italia potranno continuare a operare alle condizioni di cui al decreto legge 25 marzo 2019, no. 22 (convertito con legge di conversione 20 maggio 2019, no 41) (il cosiddetto "Decreto Brexit")», spiegano **Raimondo Premonte** e **Marco Zaccagnini**, entrambi partner della sede londinese dello studio legale **Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners**. «Le regole distinguono per tipologia di servizio e di clienti, imponendo misure che vanno dall'immediata cessazione dell'attività (ma con la previsione di un grace period di sei mesi per consentire l'ordinata chiusura dei rapporti esistenti) alla continuazione normale per un periodo transitorio di 18 mesi, in ogni caso fermo l'obbligo di notifica alle autorità competenti. Con qualche eccezione, le regole prevedono la cessazione dell'attività di sviluppo di nuova clientela e la continuazione dei rapporti esistenti nella pendenza dello stabilimento di un soggetto regolamentato EU attraverso il quale continuare i rapporti ovvero dell'ottenimento dell'autorizzazione a operare dal Regno Unito in regime di libera prestazione». Per quanto riguarda le imprese italiane che svolgono servizi nel Regno Unito, la *Eea Passport Rights (Eu Exit) Regulations 2018* e le relative disposizioni attuative prevedono un regime di autorizzazione temporanea alla prestazione di servizi, che permetterebbe agli intermediari di continuare